



PROT. N. c_m390 – 8205/P

SÈN JAN DI FASSA, 14 agosto 2018

OGGETTO: Ordinanza n. 66/2018

IL SINDACO

PRESO ATTO che la circolazione veicolare in strada de Rancolin aumenta in maniera esponenziale nel caso della formazione di colonna per traffico intenso sulla S.S. 48 in direzione Moena, e dovuto ai conducenti che imboccano tale strada provenienti dalla rotatoria tra la S.S. 48 e la S.P. 238 per continuare su strada Tita Piaz e ricongiungersi sulla S.S. 48 nel centro di Pera evitando il traffico a rilento;

RISCONTRATO che strada de Rancolin presenta una carreggiata di larghezza limitata che non consente il transito contemporaneo nei due sensi di marcia ed è priva di marciapiede, pertanto tale “scorciatoia” provoca di fatto, una circolazione a senso unico in direzione sud impedendo la circolazione in senso inverso e creando notevoli disagi negli abitanti della zona anche nella mobilità pedonale;

CONSIDERATA la necessità di istituire il divieto di transito su strada de Rancolin nei periodi di maggiore affluenza turistica, ad eccezione dei frontisti di tale strada e di strada de Rualp e dei residenti nelle frazioni di Pera, Muncion e Ronch, nonché ai veicoli che effettuano un servizio pubblico;

VISTI gli artt. 5 -6 - 7 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285;

VISTO il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495;

VISTO il D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;

RITENUTO che a tutela degli utenti della strada, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, si rende necessario dare corso ai provvedimenti proposti;

ORDINA

L'istituzione del “Divieto di Circolazione” per tutti i veicoli a motore su strada de Rancolin, ad eccezione dei frontisti di tale strada e di strada de Rualp e dei residenti nelle frazioni di Pera, Muncion e Ronch, nonché dei veicoli che effettuano un servizio pubblico in tale strada (raccolta RSU, trasporti scolastici e simili, infrastrutture, reti tecnologiche, ecc.), nei mesi di luglio e agosto e dal 26 dicembre al 10 gennaio.

Nella circostanza rientrano nella dizione “frontisti” non solamente i possessori di abitazioni o fondi, ma anche coloro che per varie ragioni (ospiti, clienti, familiari, lavoratori, ecc.), debbano recarsi presso abitazioni o aziende poste all'interno del tratto interessato dal divieto e venga dimostrato alla richiesta da parte degli organi di polizia preposti al controllo.

INCARICA

L'Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio per l'installazione e la manutenzione della relativa segnaletica stradale verticale.

AVVERTE CHE

- Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, ovvero a norma della legge 06/12/1971 n. 1034 e del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 30/04/1992, n. 285, sempre nei termini di 60 (sessanta) giorni, può essere disposto ricorso da chi abbia interesse alla posizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 16/12/1992, n. 495;

DISPONE

- la pubblicazione all'Albo Telematico;
- l'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:

Al Corpo Polizia Locale Val di Fassa	Al Distaccamento Polizia Stradale di Predazzo	Alla Stazione Carabinieri di Vigo di Fassa	Alla Compagnia Carabinieri di Cavalese
--------------------------------------	---	--	--

È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

IL SINDACO
Florian Giulio